



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

**AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E
SS.MM.II. MEDIANTE RDO SU SARDEGNACAT**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ARPAS**

MEDIANTE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO

DURATA MESI 24 (VENTIQUATTRO)

SUDDIVISO IN TRE LOTTI:

LOTTO 1 – CAGLIARI - CIG 9673502A60

LOTTO 2 – ORISTANO /NUORO - CIG 967355996A

LOTTO 3 – SASSARI CIG 9673590301

1. OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto il servizio, da affidare tramite la stipula di un accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. n°50/2016 per una durata di 24 (VENTIQUATTRO) mesi, di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte meccanica, degli interni e di eventuali accessori del parco automezzi di proprietà dell'Arpas.

L'accordo quadro è suddiviso nei seguenti 3 lotti al fine di poter ridurre i costi di trasferimento dei mezzi presso un'officina incaricata.

Descrizione lotto	IMPORTO IVA ESCLUSA	N° MEZZI
1. CAGLIARI	18.000,00 €	12
2. ORISTANO - NUORO	7.500,00 €	5
3. SASSARI	13.500,00 €	9

Gli interventi, previsti nel presente Capitolato, non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati da questa Agenzia nel corso dello svolgimento dell'accordo quadro in base alle proprie necessità. Il numero degli automezzi attualmente in dotazione alle varie strutture dell'Agenzia (come da Tabella allegata al presente Capitolato) potrà variare, durante il periodo di vigenza contrattuale, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuovi acquisti, dismissioni, e/o riassegnazione o trasferimenti degli automezzi fra le strutture.

2. CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Il servizio è affidato mediante la stipulazione di un accordo quadro con unico fornitore ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), con il quale la Stazione appaltante e l'operatore economico definiscono le clausole fondamentali che disciplinano gli specifici contratti attuativi (ordinativi di fornitura) da affidare durante un dato periodo, le caratteristiche tecniche imprescindibili del servizio da fornire, i prezzi e i tempi di consegna.

L'accordo quadro ha una durata massima di 24 mesi ed un limite massimo di spesa per l'intero periodo pari alla base di gara per ciascun lotto.

L'accordo quadro si estingue al termine del relativo periodo di operatività di 24 mesi anche nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato il limite massimo di spesa. L'accordo quadro si estingue, altresì, nel caso in cui detto limite sia raggiunto prima della scadenza del suddetto periodo di operatività.

Con la stipula dell'accordo quadro l'ARPAS non assume alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo di interventi di manutenzione né di esaurire il limite massimo di spesa stesso.

Il numero di autoveicoli indicati nella tabella allegata ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto della stazione appaltante, essendo meramente indicativo e non vincolante per l'Agenzia. Ai fini degli ordinativi e, compatibilmente con i fabbisogni espressi e con il limite massimo di spesa, l'ARPAS potrà compensare minori fabbisogni di uno o più interventi di manutenzione ordinaria con maggiori quantitativi di altri interventi di manutenzione straordinaria richiesti al fornitore e oggetto dell'Accordo quadro. Le quantità effettive degli interventi da effettuare verranno perciò determinate dall'ARPAS secondo le proprie necessità e l'affidatario non potrà promuovere alcuna pretesa per eventuali variazioni quantitative/qualitative.

3. EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è efficace dal momento della sottoscrizione delle parti, senza che occorra alcun ulteriore specifico atto formale. È facoltà della stazione appaltante disporre l'esecuzione anticipata, nelle modalità di cui all'art. 32 comma 8 del Codice e di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., e l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza. La ditta affidataria è tenuta a dare inizio alle prestazioni dalla data di richiesta di esecuzione anticipata.

Il presente accordo quadro ha una durata, intesa come termine entro il quale l'ARPAS potrà affidare i singoli contratti attuativi, pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa.

L'accordo quadro, anche in caso di esaurimento del quantitativo massimo di spesa, resta efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi, comunque affidati entro la scadenza dell'accordo medesimo, e per tutto il tempo di vigenza degli stessi che, nel rispetto dei tempi di consegna dei prodotti, potranno avere una loro durata autonoma e distinta, che pertanto può superare quella dell'accordo quadro medesimo.

La facoltà di stipulare contratti attuativi, contestuali agli ordinativi di fornitura, viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'accordo quadro, sia esaurito l'importo massimo previsto per l'accordo quadro.

4. CONTRATTI ATTUATIVI ORDINATIVI DI FORNITURA

I contratti attuativi/ordinativi di fornitura contengono le tipologie di interventi richiesti, le quantità, nonché i nominativi e i riferimenti dei referenti ARPAS incaricati al ricevimento dei prodotti ed alla verifica di conformità degli stessi a quanto richiesto (Referente Arpas). L'affidatario s'impegna a evadere gli ordinativi nei termini previsti di cui all'art. 8 del Capitolato, nonché a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di informazioni sullo stato degli ordini.

5. LIMITE MASSIMO DI SPESA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il limite massimo di spesa complessivo dell'accordo quadro non costituisce garanzia di corrispettivo contrattuale in quanto ha il solo scopo di individuare il valore economico massimo dell'accordo, non essendo previsto nessun importo minimo del servizio.
2. Al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro, il fornitore riconosce che il preventivo di spesa presentato e accettato dall'ARPAS è remunerativo di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sostiene per il servizio oggetto dell'affidamento, e costituisce prezzario di riferimento per i singoli contratti attuativi/ordinativi.
3. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi al servizio, nonché a ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'erogazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. La Ditta non può eccepire la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per pretendere ulteriori corrispettivi.
4. L'ARPAS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale incaricato dell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere eventuale è già compensato e compreso nel corrispettivo pattuito contrattualmente.

6. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/16, si precisa che il valore stimato del contratto è pari a **€ 39.000,00 oltre IVA 22%** suddiviso nei tre lotti:

Lotto 1 - € 18.000,00 + iva - CIG 9673502A60

Lotto 2 - € 7.500,00 + iva - CIG 967355996A

Lotto 3 - € 13.500,00 + iva - CIG 9673590301

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, si attesta che i costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a zero.

Infatti, vista la natura del servizio, non sono stati evidenziati rischi derivanti da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/08 e in base ai criteri fissati dall'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. N. 3/2008 del 5 marzo 2008). Ad ogni modo, il servizio dovrà essere effettuato con ogni accorgimento utile al fine di scongiurare eventuali rischi o prevenire situazioni di pericolo per il personale della Ditta e dell'ARPAS.

L'importo complessivo stimato per l'esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

7. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro si possono sintetizzare nella riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e di riparazione/sostituzione componenti elettrici quali: centraline, motorini avviamento; interventi di riparazione sull'impiantistica elettrica; Interventi di riparazione sul motore, cambio velocità e/o frizione; Interventi di sostituzione del cambio velocità e o frizione; Interventi di ricarica e/o riparazione del condizionatore; Interventi di riparazione su particolari interni oltre la fornitura di ricambi (lo sconto % offerto verrà applicato ai listini delle parti di ricambio delle case costruttrici)

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare i tagliandi degli automezzi che devono comprendere:

- filtro aria; • filtro olio; • filtro carburante; • filtro antipolline; • olio motore; • spazzole lavavetri anteriori e posteriori; oltre ai rabbocchi dell'olio del cambio, dei freni e dell'idroguida; rabbocco del liquido refrigerante e del liquido lavavetri; controllo pressione degli pneumatici ivi compresa quella della ruota di scorta; controllo funzionalità dei dispositivi di segnalazione ottici; controllo spessore delle pastiglie dei freni.

Tali interventi potranno riguardare sia la fornitura dei materiali necessari sia la relativa posa in opera. I lavori dovranno essere resi finiti e completi in ogni loro parte compresi di garanzia di legge.

Potrà essere ricompresa qualunque altra prestazione, seppur non espressamente indicata, ma necessaria a garantire l'efficienza e la sicurezza degli automezzi, preventivamente autorizzata dall'Arpas.

L'ARPAS si riserva la facoltà di effettuare a suo carico, riparazioni di piccolissima entità (ad esempio sostituzione lampadina, riparazione forature ecc. ecc.) presso officine in prossimità del luogo di riscontro del guasto.

Prima della riconsegna del mezzo, la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di eliminare tutte le polveri delle lavorazioni effettuate. Si fa obbligo, pertanto, a proprie spese, di riconsegnare il mezzo perfettamente lavato e pulito.

Per tutte le attività descritte, la consegna ed il ritiro dei mezzi fino all'officina rimane a carico di ARPAS salvo che l'officina non sia ubicata al di fuori del territorio del lotto di riferimento. In questo caso tutti gli oneri relativi al ritiro ed alla riconsegna del mezzo sono, invece, a carico dell'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire ad ARPA, il link per l'accesso diretto ai listini prezzi dei pezzi di ricambio relativi alle tipologie degli automezzi indicati, senza alcun onere aggiuntivo. Su richiesta di ARPA, in caso di necessità, la Ditta aggiudicataria si dovrà rendere disponibile ad inviare copia della pagina del listino riferita al pezzo oggetto dell'intervento.

7.1 SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE

Tutti gli automezzi aziendali Arpas, di qualsiasi tipo, di ritorno dalle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché sottoposte alle altre prestazioni ricomprese nel presente Capitolato, devono essere restituite all'Agenzia, solo dopo essere state **opportunamente sanificate ed igienizzate**. Tale operazione deve essere certificata dall'appaltatore.

Tutte le operazioni descritte “devono essere eseguite da **personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio**”.

I rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione “devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore fornirà i **servizi di manutenzione ordinaria** secondo le cadenze e le periodicità previste dal libretto di manutenzione di ciascun mezzo.

Sono a carico dell'appaltatore i costi per il reperimento del materiale di consumo e per lo smaltimento del medesimo, nonché per il costo derivante dall'intervento.

Il fornitore si impegna a fornire il servizio entro il termine massimo di **3 giorni lavorativi dalla consegna dell'automezzo**.

Sarà sua cura, pertanto, ordinare i pezzi necessari per garantire la manutenzione in tempo utile per il rispetto della tempistica di seguito indicata.

Sarà, invece, onere dell'Arpas comunicare tempestivamente, per le vie brevi o via PEC, all'agjudicatario, eventuali segnalazioni di guasti o in caso di allarmi o spie segnalate dal mezzo.

All'atto della consegna del mezzo all'officina verrà predisposto un documento attestante la data di consegna e la finalità per la quale è stato consegnato; nel medesimo documento verrà segnata la data di ritiro. Il documento verrà sottoscritto dal dipendente Arpas autorizzato che ha curato la consegna e il ritiro del mezzo, e dall'appaltatore. Nel medesimo documento, o in uno ad esso allegato, dovrà essere altresì indicato la tipologia del servizio reso con l'elenco preciso degli interventi effettuati.

Il ritardo nella riconsegna del mezzo, a meno che non dipenda da circostanze non imputabili all'appaltatore, comporterà l'applicazione della penale prevista dal presente capitolato.

Per tutta la durata dell'attività lavorativa sul mezzo, l'appaltatore si impegna a custodirlo in modo da garantirne l'integrità.

Per le attività di **manutenzione straordinaria**, si procederà come segue. Prima di procedere all'intervento l'appaltatore effettuerà un controllo del mezzo finalizzato alla stima dei costi necessari da

comunicare all'Arpas entro 3 giorni lavorativi. Qualora l'Arpas ritenga i medesimi congrui, il Responsabile Unico del procedimento procederà ad autorizzazione lo svolgimento dell'intervento di riparazione.

In tali ipotesi, i tempi di riconsegna del mezzo a seguito di manutenzione, non potranno superare i 10 giorni consecutivi dalla data di conferma dell'Arpas, salvo difficoltà certificate con documentazione probatoria nel reperire i pezzi di ricambio. Il mancato rispetto delle tempistiche indicate comporteranno l'applicazione delle penali previste dal successivo articolo.

Sulle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie sia di parti meccaniche che sulle parti interne dell'abitacolo, si applicano i **Tempari ufficiali vigenti delle case costruttrici** a cui appartengono gli automezzi dell'Agenzia.

9. CARATTERISTICHE MATERIALI

L'impresa è obbligata, fatto salvo diversa richiesta di ARPA, ad utilizzare in corso di riparazione esclusivamente ricambi originali con esclusione certa di materiali di recupero o ricambi di altre case. Sono altresì da escludersi operazioni di scambio di particolari da un mezzo ad un altro anche se ambedue appartenenti ad ARPAS, salvo che non vi sia esplicita autorizzazione scritta.

Non sono ammessi interventi su qualunque particolare del mezzo o posizionamento di accessori che comportino una perdita delle caratteristiche di omologazione del mezzo.

Tutti gli accessori non contenuti nel listino delle case costruttrici del mezzo dovranno essere acquisiti solo dopo specifica autorizzazione di ARPA e comunque dovranno avere caratteristiche d'uso a "lunga durata" escludendo particolari con finalità prevalentemente decorative.

È comunque fatto assoluto divieto di compiere qualunque operazione di riparazione e/o sostituzione di materiali tali da contravvenire alle vigenti norme in materia di circolazione.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni la ditta aggiudicataria assume responsabilità completa nel confronto di danni recati a terzi in conseguenza di lavorazioni errate o non rispondenti alle vigenti norme di legge.

10. SMALTIMENTO RIFIUTI

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'utilizzo di materiali di consumo (lubrificanti, ecc.) di prima qualità. Dovrà infine essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato con oneri a totale carico dell'Aggiudicatario a norma del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), fatto salvo il contributo PFU.

Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto.

11. VERIFICA REGOLARITÀ ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, avrà il compito di controllare che il servizio sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nel presente documento.

La verifica di conformità del servizio verrà eseguita secondo quanto disposto all'art. 102 del D.Lgs 50/2016

L'Appaltatore si impegna a designare una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'ARPAS, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Il Responsabile provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare continuativamente affinché tutti gli obblighi contrattuali siano adempiuti.

12. PENALI

È considerato inadempimento delle obbligazioni, il **ritardo anche di un solo giorno** rispetto alla consegna dei mezzi nelle tempistiche sopra indicate.

Nelle ipotesi di ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'ARPAS, a cause di forza maggiore e/o a caso fortuito, l'ARPAS si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

- **€ 50,00** per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato per la riconsegna dei mezzi.

L'applicazione delle penali verrà comunicata via PEC all'Appaltatore il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della PEC.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

Nei casi di violazione delle precedenti disposizioni che diano luogo nel corso di un anno a cinque contestazioni scritte e notificate mediante PEC, l'ARPAS potrà risolvere il contratto e affidare il servizio ad altra ditta. In tal caso, ARPAS incamererà la cauzione definitiva posta a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto e provvederà ad addebitare alla ditta inadempiente il maggior costo che sarà sostenuto durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

13. POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per l'eventuale rischio di furto, incendio e qualunque altro danno casuale o volontario subito dai mezzi ARPAS nel corso della riparazione e della sosta negli ambienti dell'impresa.

In particolare detta polizza dovrà tenere indenne ARPAS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi infortunio o danno a persone e/o cose arrecati, durante l'intero periodo di durata contrattuale, inclusi, a titolo esemplificativo, i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc..; copia di tale polizza dovrà essere consegnata ad ARPAS entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

14. PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà riportare nelle fatture emesse a fronte dei singoli interventi svolti: il riferimento al CIG, al lotto, alla targa dell'automezzo e all'intervento svolto comprese le ore di manodopera impiegate.

I termini di pagamento sono convenuti in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla fattura ai sensi del D. lgs. 231/2002 e s.m.i..

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore - in formato elettronico, ai sensi del DM 55 del 3 aprile 2013, devono essere intestate all'ARPAS, via Contivecchi 7 - 09122 CAGLIARI codice fiscale 92137340920.

Il codice univoco per l'invio della fattura è il seguente: JAY36G.

L'ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment" art. 17 Ter del DPR 633/72.

I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione della prestazione a cura del Responsabile del procedimento e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" e comunicato dall'Appaltatore.

In ogni caso, ai sensi dell'art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa contratto derivato/ordinativo di fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art 30 comma 6 del medesimo decreto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

15. GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ai fini della sottoscrizione dell'accordo quadro, è tenuto a prestare una garanzia definitiva costituita sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'ARPAS, la quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

L'ARPAS potrà chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all'art 103 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, al quale si rinvia.

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

16.OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CCNL

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la ditta aggiudicataria, in fase di esecuzione, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al medesimo decreto..

Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria si applica l'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.

17.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale e di coloro che a vario titolo frequentano l'Azienda contraente, nonché del proprio personale.

La società aggiudicataria si impegna a nominare entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto, il nominativo del Responsabile tecnico che sarà il riferimento della società per gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. Preliminarmente all'inizio del servizio, il Responsabile tecnico deve presentare il «Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori».

La società è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti che gli stessi devono compiere, per quanto di competenza in relazione ai rischi intrinseci alla natura delle attività da svolgere.

L'Amministrazione contraente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l'inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell'Assuntore.

18.SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 107 del D. lgs. 50/2016, l'ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell'esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento delle forniture ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all'art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia.

In caso di accertato grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile unico del procedimento dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata

A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'ARPAS, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'ARPAS è fatta all'appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R.

In ogni caso si conviene che l'ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione all'Appaltatore via pec nei casi espressamente previsti dal presente Capitolato, dalla Legge e dal Codice.

L'ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora permanga l'inadempimento la stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione l'ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

19. RECESSO

L'ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall'art 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Si applica l'art 109 del Codice.

L'ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore. In tal caso l'ARPAS sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ARPAS;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ARPAS.

20. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

21. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D. lgs. n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia dell'accordo, l'ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per il completamento del servizio oggetto di gara. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

23.REFERENTI

Il Fornitore deve comunicare all'ARPAS il nominativo di un Responsabile del servizio. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del suddetto Responsabile deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

Il RUP comunicherà in fase di stipula dell'accordo quadro un proprio referente.

24.CONTROVERSIE

In caso di controversie tra l'Impresa aggiudicataria e l'ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Livio Sanna

(documento firmato digitalmente)

Allegati:

A. Tabella Automezzi in dotazione distinti per sede